

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 02/02/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/32986-ennesima-manovra-sul-contributo-unificato>

Autore: Gaetano Walter Caglioti

Ennesima manovra sul contributo unificato

Ennesima manovra sul contributo unificato di Gaetano Walter Caglioti (Dirigente Tribunale di Vibo valentia)

Anche l'anno 2011 si è caratterizzato come già è avvenuto per l'anno 2010 per un costante, ed ingiustificato vista la penosa situazione in cui versa il "servizio" giustizia, aumento del contributo unificato per le iscrizioni dei procedimenti civili, e di riflesso per i giudizi penali in cui vi è costituzione di parte civile.

Si è avuto l'ennesimo aumento dei costi di accesso alla giustizia a carico dei cittadini

Ma questa volta non è solo la giustizia civile e amministrativa a scontare gli aumenti ma anche il giudizio tributario.

Infatti con il decreto legge 6 luglio 2011 n 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011 n 111 nell'ambito delle *"disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, nonché per il riordino della giustizia tributaria"* l'articolo 37 della richiamata normativa ha, oltre ai soliti aumenti a carico del processo civile e amministrativo, introdotto nel processo tributario il contributo unificato.

Riguardo al processo tributario richiamo l'attenzione alla circolare n 1/DF del 21 settembre 2011 Ministero dell'economia e delle Finanze- dipartimento delle finanze- direzione della giustizia tributaria (circolare reperibile nel sito del richiamato ministero dell'economia e finanze), circolare che affronta esaurientemente tutte le problematiche relative al pagamento del contributo unificato .

Tornando alla giustizia civile gli interventi normativi non sono stati solo specifici in materia, hanno in alcuni casi, come vedremo, pur non riguardando specificamente il contributo unificato inciso indirettamente sullo stesso.

L'art. 48 bis legge 30 luglio 2010 n 122 che ha convertito il decreto legge n 78 del 31 maggio 2010 aveva aumentato gli importi previsti dai punti 1 e 2 articolo 13 DPR 115/02 T.U spese di giustizia.

Mentre, il richiamato, art. 37 decreto legge 6 luglio 2011 n 98, convertito con legge 111/2011 non si è limitato ad aumentare alcuni degli importi previsti dall' articolo 13 T.U. spese di giustizia ma ha abrogato alcune esenzioni di cui all'articolo 10, prevedendo ad esempio il pagamento del contributo in materia di separazione tra i coniugi e, con i limiti reddituali, il pagamento del contributo unificato nel processo di lavoro, assistenza e previdenza.

Anche la modifica dei riti ex decreto legislativo n 150/2011, ha inciso, sul pagamento del contributo unificato

Da ultimo con la legge 12 novembre 2011 n 183 (c. detta legge di stabilità 2012) si sono previsti aumenti, il contributo unificato aumentato della metà, nei casi di impugnazione (appelli, reclami) , addirittura il raddoppio del contributo unificato per il ricorso in Cassazione, e il pagamento di un contributo integrativo o autonomo in base alla posizione processuale, nei casi di domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.

La sopra richiamata normativa ha negli ultimi mesi creato non poche difficoltà interpretative.

Infatti le stesse, come detto **non** hanno previsto solo e semplici aumenti degli importi in relazione agli scaglioni per come previsti dall'articolo 13 Testo Unico spese di giustizia (DPR 115/2002) ma inciso anche:

- ✓ su ipotesi di previgente esenzione (si pensi ad esempio alle opposizioni alle sanzioni amministrative e, nei limiti reddituali, alle controversie di lavoro e previdenza che ora pagano il contributo)
- ✓ sull' importo del contributo quando lo stesso viene determinato dal rito processuale della controversia (esempio procedure celebrate con il rito della camera di ai sensi del libro IV titolo II capo IV, codice di procedura civile, contributo unificato ad importo fisso ai sensi dell'articolo 13 punto 1 lett b DPR 115/02, che vengono ora, ai sensi del decreto legislativo n.150/2011, celebrate con il rito della procedura sommaria di cognizione di cui al libro IV titolo I, capo III-bis, codice procedura civile, contributo unificato legato al valore della domanda diviso a metà ai sensi dell'articolo 13 punto 3 DPR 115/02)
- ✓ sulle impugnazioni (pagamento del contributo unificato aumentato della metà)

- ✓ sui ricorsi in cassazione (contributo unificato raddoppiato)
- ✓ sulla modifica della domanda , sulla domanda riconvenzionale o sulla chiamata in causa, che quando viene effettuata dalla parte che iscrive la procedura (c.d. parte diligente) che solo in caso di aumento del valore della causa, previa espressa dichiarazione procedere al contestuale pagamento integrativo, mentre le altre parti processuali , quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

In attesa di eventuali, auspiccate e da più parti sollecitate, direttive ministeriali proviamo a mettere un po' di ordine con le tabelle che seguono:

A) TABELLE SCAGLIONI PER VALORE
ex articolo 13 Testo Unico Spese di Giustizia

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,»;

c) euro 206 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 è per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 660 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 1.056 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.466 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 242. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 146.

2-bis. Fuori dai casi previsti dall'articolo 10, comma 6 bis, per i processi dinanzi alla Corte di cassazione, oltre al contributo unificato, è dovuto un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari;

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto disposto dall'articolo 9 comma 1.bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

"3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e' aumentato della metà' ;

4.*ABROGATO*..

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 740.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g per il tribunale e lettera c per i procedimenti innanzi al giudice di pace). **(punto 6 per come modificato dalla legge 17 agosto 2005 n 168)**

6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:.

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 3; c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.500; d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 4.000; e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 600. I predetti importi sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.

[6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.]

6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

- a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
- b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
- c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
- d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
- e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
- f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

A) TABELLA PER GRADI GIUDIZIO E POSIZIONI PROCESSUALI

- IMPUGNAZIONI

- ✓ **Appello, appello incidentale** N.B= in materia di lavoro, assistenza e previdenza deve tenersi conto dei limiti reddituali,)
contributo unificato corrispondente al valore della causa aumentato della metà
N.B = le impugnazioni alle sentenze emesse nei procedimenti esenti nei giudizi innanzi al giudice di pace pagano il contributo unificato (circolare 20 aprile 2011 n 056105/U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia e risoluzione n 48/E Agenzia delle Entrate)
- ✓ **Reclami** (in materia di lavoro vedi normativa specifica)
€ 85 aumentato della metà

- RICORSO IN CASSAZIONE

contributo unificato corrispondente al valore della causa raddoppiato

- RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INNANZI AD ALTRO GIUDICE

Contributo unificato in base al valore della causa

- MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDE RICONVENZIONALI, MUTAMENTO DELLA DOMANDA CHIAMATA IN CAUSA

- ✓ **Proposte dalla c.d. parte diligente (che iscrive la causa)**
Contributo unificato corrispondente al valore della controversia integrato da eventuale aumento del valore della causa
- ✓ **Proposte dalle altre parti**
Autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta

-INTERVENTO AUTONOMO (in materia di esecuzione civile vedi tabella specifica)

Autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta

PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE CHE RENDONO ESECUTIVO IL LODO ARBITRALE DI CUI ALL'ART. 825 C.P.C. (circ. prot. n DAG.18/07/2005.0001999, Min. Giust.) € 85

GIUDIZIO AZIONATO DAL CONCESSIONARIO

circolare min. giust. DAG06/05/2008.62754.U ai sensi dell'articolo 157 DPR 115/02 coordinato con l'articolo48 DPR 602/73 sono ridotti alla metà il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio(art 30 TU spese di giustizia) e i diritti di copia. I sopra indicati diritti sono prenotati a debito a cura del concessionario

PROCEDIMENTO PER CORREZIONI ERRORI MATERIALI

Esente

RICHIESTA RILASCIO ULTERIORE COPIA IN FORMA ESECUTIVA ex art.476 cpc

Esente

PROCESSO PENALE

contributo unificato in relazione al quantum deciso in sentenza

C) TABELLE PER PROCEDURE

1) PROCEDIMENTI SPECIALI

LIBRO QUARTO, TIT. I, CAPO I, II, III, III bis e IV c.p.c.

✓ **Procedimenti d'ingiunzione** Capo I (artt. Da 633 a 656 cpc)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

✓ **Opposizione a decreto ingiuntivo**

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa
N.B. ai sensi della circolare 14 luglio 2005 n DG 14/07/2005.1543, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia nella ipotesi di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo il beneficio della riduzione a metà del contributo unificato, applicabile nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, non può essere esteso anche ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale.

Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni

✓ **Procedimento per convalida di sfratto** Capo II (artt. Da 657 a 669 cpc)

Contributo ridotto alla metà rispetto al valore.

Il valore dei procedimenti di **sfratto per morosità** si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida.

Il valore dei procedimenti di sfratto per **finita locazione** si determina in base all'ammontare del canone annuo.

Ai sensi della circolare 28 giugno 2005 n1/7176/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia in materia di sfratto:

- 1. nell'ipotesi in cui dalla fase di cognizione sommaria si passi alla fase di cognizione ordinaria non si deve procedere ad un ulteriore versamento del contributo unificato;*
- 2. nell'ipotesi in cui il locatore intimi lo sfratto e contestualmente proponga richiesta di ingiunzione per il pagamento di canoni scaduti deve essere corrisposto un solo contributo unificato quantificato ex art. 13, comma 3, t.u.*

✓ **Procedimenti cautelari in generale** (artt. Da 669 bis a 669 quaterdecies)

✓ **Procedimenti cautelari** in corso di causa(vedi circolare DG 07/02/201.0015598.U)

✓ **Sequestro** (artt. Da 670 a 687 cpc)

✓ **Denuncia di nuova opera e danno temuto** (artt. Da 688 e 691 cpc)

✓ **Procedimenti di istruzione preventiva** (artt. Da 692 a 699 cpc)

✓ **Provvedimenti d'urgenza** (artt. Da 700 a 702 cpc)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

✓ **Inibitoria della sentenza primo grado (art. 283 cpc)**

€ 85

✓ **Procedimento sommario di cognizione (art 702-bis ess)**

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

Nel caso in cui il giudizio prosegue nel merito si integra il contributo unificato

✓ **Procedimenti possessori** Capo IV (artt. Da 703 a 705 cpc)

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia n° 5 del 31.7.2002 i procedimenti possessori, pur se strutturati in due fasi (l'una di cognizione sommaria e l'altra a cognizione piena), mantengono comunque una connotazione unitaria, pertanto, il contributo unificato si paga solo una volta.

- ✓ **Istanza ai sensi dell'articolo 351 commi 2 e 3 cpc (SOSPENSIONE ESECUTIVITA' SENTENZA PRIMO GRADO)** (*circolare senza numero DAG dir. Giust. civile del 13 gennaio 2006*)

€ 85

-delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione (ex decreto legislativo 150/2001) (libro quarto, titolo I, capo III bis) :

- ✓ Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato;
- ✓ Opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia;
- ✓ Controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
- ✓ Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
- ✓ Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale;
- ✓ Controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche ;
- ✓ Impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai ;
- ✓ Impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;
- ✓ Controversie in materia di discriminazione;
- ✓ Controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita' ;
- ✓ Controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà.

- ✓ Controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea;
- ✓ Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare;
- ✓ Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio;
- ✓ Azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni comunali, provinciali e regionali ;
- ✓ Azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle elezioni per il Parlamento europeo ; Impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo

Esente

2) DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE (ex decreto legislativo 150/2001) TITOLO I E III DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE)

- ✓ Controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso;
- ✓ Controversie in materia di liquidazione degli usi civici

Esente

- ✓ Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici ;

contributo unificato corrispondente al valore della causa

3) DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO(ex decreto legislativo 150/2011) SEZIONE II DEL CAPO I DEL TITOLO IV DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

- ✓ Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ,
- ✓ Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada ;
- ✓ Opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti ;
- ✓ Opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato;
- ✓ Controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali -
- ✓ Impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti ;
- ✓ Opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato
contributo unificato corrispondente al valore della causa
- ✓ Controversie agrarie Esente

4) PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

- ✓ Procedimenti di volontaria giurisdizione € 85
- ✓ Procedimenti in Camera di Consiglio (artt. Da 737 a 742 bis cpc) € 85 aumentato della metà
- ✓ Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Ministeriale n.5 del 31-7-2002) € 85 aumentato meta
- ✓ Procedimenti di interdizione, inabilitazione e di amministrazioni di sostegno Esente

5) LOCAZIONE, COMODATO, ecc.

- ✓ Procedimenti in materia di locazione
- ✓ Procedimenti in materia di comodato
- ✓ Occupazione senza titolo
- ✓ Impugnazione di delibere condominiali
contributo unificato corrispondente al valore della causa

6) PROCEDIMENTO EUROPEO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO.

Regolamento CE 1896/2006

metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa
(circolare ministero giustizia DAG.02/09/2010.0113135.U)

7) ATTIVITA' NON GIURISDIZIONALI

- ✓ Rinunzia eredità Esente
- ✓ Accettazione eredità beneficio di inventario Esente
- ✓ Atto notorio Esente
- ✓ Perizia giurata Esente
- ✓ Redazione inventario accettazione eredità (escluso eredi minorenni) € 85

8) LEGGI SPECIALI

- ✓ **Legge 689/81 (opposizione ingiunzioni amministrative)(vedi anche specifica tabella)**
- ✓ **legge 319/58 (lavoro e pubblico impiego)**
contributo unificato corrispondente al valore della causa
- ✓ **Amministratore dei beni sequestrati ricorsi ex art. 2 octies, settimo comma, legge 575/65** avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione del compenso e il rimborso delle spese in favore valore della causa
(circolare 20 giugno 2006 n 66030 Min. Giust. Dip. Aff. Giustizia)
- ✓ **Procedura di cancellazione di imprese e società non operative dal registro delle imprese** articoli 2 e 3 DPR 247/2004 nota 16 giugno 2008 Esente
- ✓ **Procedure instaurate dai consorzi per aree di sviluppo industriale (DPR 218/78)**
contributo secondo il valore e prenotato a debito
(circolare DAG 7/10/2005.0022051.u)
- ✓ **Procedure instaurate dagli Istituti Autonomi case Popolari**
contributo secondo il valore della causa
Il regime fiscale di esenzione per gli atti nei procedimenti promossi dagli Istituti Autonomi case popolari per lo sfratto degli inquilini morosi e/o per il recupero dei canoni dovuti ex articolo 33 R.D. 28 aprile 1938 n 1165, ai sensi del quale la procedura in oggetto era esente dalle imposte di bollo e di registro, **NON** opera più essendo il richiamato articolo 33 abrogato dal DPR 642/1972 che non ne richiama le ipotesi di esenzione nella relativa tabella B “atti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” trovando quindi applicazione l’articolo 20, relativo ad atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi di cui alla Tariffa allegata A “atti, documenti e registri soggetti all’imposta sin dall’origine” di cui al richiamato DPR 642/72
Ai sensi della circolare ministeriale giustizia prot. n 5/181/03-1/RG del febbraio 2000 l’atto di precetto nei procedimenti in questione non è esente dall’imposta di bollo.
- ✓ **Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale legge 346/76**
contributo secondo il valore della causa
- ✓ **Mediazione e conciliazione (verbale di omologa) Legge 28/2011**
€ 85

9) ESECUZIONI CIVILI

- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Immobiliare** € 242
- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare** (importo inferiore a 2.500 euro) € 37
- ✓ **Procedimenti di Esecuzione Mobiliare** (importo pari o superiore a 2.500 euro) € 121
- ✓ **Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi (art. 615, 2°c. e 617 c.p.c)** € 146
- ✓ **Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio** € 121
- ✓ **Opposizione all'esecuzione art 615 1° comma cpc**(giudizio ordinario)
contributo unificato secondo il valore della causa
- ✓ **Opposizione di terzo all'esecuzione** € 146
- ✓ **Opposizione ai pignoramenti presso terzi ex art 72-bis DPR 602/1975** € 85
- ✓ **Reclamo avverso i provvedimenti di cui agli artt. 624 e 630 cpc**
€ 85 aumentato della metà
- ✓ **Intervento**
nessun contributo unificato è dovuto salvo che l'interveniente non faccia istanza di vendita o di assegnazione non avendo provveduto a farla il creditore procedente (circolari ministeriali n 1/2002 e n 2/2002)
- ✓ **Differimento della vendita a richiesta di parte**
Esente
- ✓ **Istanze per la restituzione dei titoli**
Esente (dovuta l'imposta di bollo)
- ✓ **Omessa costituzione del creditore nel pignoramento presso terzi**
Nessun contributo è dovuto e non si recuperano le spese sostenute.
- ✓ **Dichiarazione di inefficacia del pignoramento immobiliare con conseguente cancellazione della trascrizione eseguita e ricorso per l'estinzione del processo esecutivo per l'inattività delle parti (ex artt. 630 e 631 c.p.c.) -**
non dovuto il pagamento del contributo unificato nell'ipotesi in cui manchi l'istanza di assegnazione o di vendita
- ✓ **Domanda di estinzione della procedura esecutiva (o di inefficacia del pignoramento) e di cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento,**
Esente (dovuta l'imposta di bollo sull'istanza)
- ✓ **Conversione del pignoramento ex art. 495 cpc**
Esente (a prescindere se sia stata o meno presentata istanza di vendita o assegnazione) sull'istanza è dovuta l'imposta di bollo
- ✓ **ricorsi ex articolo 7 R.D.L. n 436/1927. "i ricorsi per sequestro di autoveicoli"**
contributo sarà quello relativo all'esecuzione mobiliare ai sensi della circolare n 4/602/6379 del 2 giugno 1979 i procedimenti pagano il contributo relativo ai procedimenti in materia di esecuzione
- ✓ **Procedimenti esecuzione forzata a seguito di condanna in materia di equa riparazione**
contributo unificato secondo il valore della causa (circolare DAG 07/08/2008.0048948.U)

✓ **Recupero onorari nel processo esecutivo**

contributo unificato secondo il valore della causa
Ai sensi della circolare 9 dicembre 2004 n1/13193/U/44, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia non opera l'esenzione nel caso in cui definita una controversia di lavoro e disposta la distrazione delle spese l'avvocato agisca per il recupero delle stesse L'esenzione opera solo nel caso di recupero congiunto delle spettanze stabilite in sentenza per il vincitore e dei compensi distratti.

✓ **Degli obblighi di fare e di non fare (art.612 cpc)**

€ 121

Ai sensi della circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/04, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare il contributo unificato va pagato al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione

10) FALLIMENTI

- ✓ **Procedure fallimentari, dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura,** € 740
- ✓ **Istanza di chiusura del fallimento** Esente
(circolare 29 settembre 2003 n 1/12244/15/44)
- ✓ **Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento**
metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della sentenza impugnata
N.B. *Ai sensi della circolare, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione alla dichiarazione di fallimento non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni*
- ✓ **Opposizione al decreto che rende esecutivo lo stato passivo** € 85
- ✓ **Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare** € 85
- ✓ **Istanza di fallimento** € 85
- ✓ **Ricorso per insinuazione tardiva o tempestiva** Esente
- ✓ **Domande di ammissione al passivo nelle amministrazioni straordinarie** Esente
(circolare 24 febbraio 2006 n 1/2638/44/U-O4)
- ✓ **Reclamo ex art 26 legge fallimentare** importo di € 85 aumentato della metà
- ✓ **sovraindebitamento:**
 - deposito della proposta del debitore, impugnazione e risoluzione del creditore € 85
 - reclamo importo di € 85 aumentato della metà
- ✓ **Procedimento di esdebitazione** (circolare DAG08/09/2010.0114831.U) € 85

11) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di SEPARAZIONE E/O DIVORZIO

- ✓ **Separazione dei coniugi (artt dal 706 al 710 cpc)** € 85
- ✓ **Separazione consensuale ex articolo 711 cpc** € 37
- ✓ **Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70** € 85
- ✓ **Separazione(divorzio) ex art. 4 legge 898/70, comma 16, (consensuale)** € 37

12) PROCEDIMENTI IN MATERIA Di LAVORO E PREVIDENZA E PUBBLICO IMPIEGO

Si paga il contributo se il lavoratore ha un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale risultante dall'ultima dichiarazione pari al doppio dell'importo previsto dall'art. 76 DPR 115/02 attualmente 10.628,16x 3= 31.884,48

- ✓ **Controversie di previdenza e assistenza** € 37
- ✓ **Controversie lavoro e pubblico impiego** contributo ridotto alla metà
- ✓ **accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale** contributo ridotto alla metà
- ✓ **decreti ingiuntivi in materia di lavoro** contributo ridotto della metà della metà

D) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011

TABELLA RIEPILOGATIVA

CONTROVERSIE LAVORO PREVIDENZA E ASSISTENZA

Controversie previdenza e assistenza obbligatoria	Contributo unificato € 37 per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	Contributo unificato Metà del valore della causa per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Decreti Ingiuntivi Controversie previdenza e assistenza obbligatoria (ipotesi residuali)	Contributo unificato 18,50 (€ 37:2=18,50) per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
Decreti Ingiuntivi Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	Contributo unificato Metà della metà del valore della causa per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO

Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte

La cancelleria lavoro e previdenza avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni

Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato ove dovuto sarà prenotato a debito

E) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011
TABELLA RIEPILOGATIVA
PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE
RELATIVO A CONTROVERSIE PREVIDENZA E ASSISTENZA
OBBLIGATORIA
CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
E RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore inferiore ad € 2500	Contributo unificato € 37 per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore superiore ad € 2500	Contributo unificato € 121 per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI ESECUTIVI IMMOBILIARI	Contributo unificato € 242 per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Artt. 615, 2° e 617 cpc	Contributo unificato € 146 per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Art 624 e 630 cpc Camerale	Contributo unificato € 85 aumentato della meta per redditi superiori ad € 31.884,48	Diritti di copia NO	Diritti di copia NO	Diritti di copia NO

Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa

Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte

La cancelleria esecuzioni avrà cura di inviare a campione, il dieci per cento delle autocertificazioni relative alle cause iscritte ogni tre mesi, all'Agenzia delle Entrate per la verifica delle dichiarazioni

Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato ove dovuto sarà prenotato a debito

F) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE 111/2011
TABELLA RIEPILOGATIVA
PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE
RELATIVO CONTROVERSIE IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI
E DIVORZIO

PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore inferiore ad € 2500	Contributo unificato € 37	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI Valore superiore ad € 2500	Contributo unificato € 121	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI ESECUTIVI IMMOBILIARI	Contributo unificato € 242	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Art 615, 2° c e 617 cpc	Contributo unificato € 146	Diritti di copia NO	Diritto ex art 30 NO	Imposta di Registro NO
PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI Art 624 e 630 cpc (Camerali)	Contributo unificato € 85 aumentato della meta	Diritti di copia NO	Diritti di copia NO	Diritti di copia NO

**G) TABELLA RIEPILOGATIVA OPPOSIZIONE SANZIONI
AMMINISTRATIVE, CARTELLE ESATTORIALI E FERMO AMMINISTRATIVO**

	CONTRIBUTO UNIFICATO	INDENNITA' ex art. 30 T.U.	DIRITTI di COPIA	IMPOSTA DI REGISTRO
CARTELLA ESATTORIALE				
Procedimento ex L.689/81	SI valore della causa	SI NO innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	NO	NO
Procedimento ex art 615, 1° c, c.p.c.	SI valore della causa	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91
Procedimento ex artt 615 2°c e 617 c.p.c.	SI € 146	SI	SI	SI
OPPOSIZIONE SANZIONI ACCESSORIE	SI € 450	SI	NO	NO
APPELLO ex art. 26 L.40/06	SI valore della causa Aumentato della metà	SI	NO	NO
FERMO AMMINISTRATIVO art. 57 DPR 602/73 Opposizione all'esecuzione	SI valore della causa	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91	SI NO giudizi innanzi Giudice di pace importi inferiori ad € 1033 ex art. 46 L.374/91
Opposizione agli atti esecutivi	SI € 146	SI	SI	SI

H) TABELLA RELATIVA A PROCEDIMENTI ESENTI

- ✓ **Già esenti per espressa previsione normativa**
- ✓ **Disposizioni relative ai minori , interdetti e inabilitati** (artt. Da 732 a 734 cpc)
- ✓ **Assegno di mantenimento**
- ✓ **di rettificazione di stato civile**
- ✓ **in materia di equa riparazione ex lege 89/2001** (c.d. legge Pinto)
- ✓ **in materia di ingiusta detenzione** (circ.20/6/2006 n 66030)
- ✓ **risarcimento danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie** (L 117/88)
- ✓ **in materia tavolate**
- ✓ **opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero** (L 286/98)
- ✓ **conciliazione stragiudiziale in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, in materia bancaria e creditizia** (dlvo 5/2003)
- ✓ **in materia di “masi chiusi”** (L 340/2000)
- ✓ **affrancazione di fondi enfiteutici** (L. 607/1966)
- ✓ **Interdizione e inabilitazione** (artt. Da 712 a 720 cpc)
- ✓ **Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno** (circ. 1/2/2007 n DAG/14803/U)
- ✓ **Abusi familiari**
- ✓ **Protezione delle persone prive di autonomia**
- ✓ **Trattamento sanitario obbligatorio** (L. 18078)
- ✓ **Dichiarazione di assenza e morte presunta** (artt. Da 721 a 731 cpc)
- ✓ **Rapporti patrimoniali tra coniugi**(artt. Da 735 a 736 cpc)
- ✓ **Procedimenti in materia di lavoro e previdenza sociale** (nei casi di cui all'at.9 1bis DPR 115/02)
- ✓ **Insinuazione tempestiva e tardiva nel passivo fallimentare**
- ✓ **Istanza di chiusura del fallimento** (circ. 7/2/2006 n 27213/U)
- ✓ **Domanda di ammissione allo stato passivo nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria ex art. 3 D.L 347/2003 convertito L. 39/2004** (circ. 24/2/2006 n 1/2638/44/U)

- ✓ **Provvedimenti in materia di famiglia e stato delle persone**
- ✓ **Riassunzione processi interrotti, sospesi o cancellati (circ. 29/9/2003 n 1/12244/U/44)**
- ✓ **Correzione errore materiale in sentenze o ordinanze (circ 18/3/2003)**
- ✓ **Rilascio di ulteriore copia in formula esecutiva (circ. Min. Giust. DAG 08/03/2007.0030750.U)**
- ✓ **Recupero crediti professionali dei difensori d'ufficio**
- ✓ **Esercizio dell'azione civile nel processo penale con richiesta di condanna generica**
- ✓ **Equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo**
- ✓ **Iscrizione dei giornali e periodici nel registro della stampa(Vedi nota ministeriale prot. 1/13395 del 22-10-2003)**
- ✓ **Ricorso avverso il diniego di accesso ad informazioni ambientali**
- ✓ **Esecuzione - Istanza per la restituzione dei titoli (circ. 14/1/2004)**
- ✓ **Esecuzione - Istanza ex art. 495 cpc per conversione del pignoramento (circ. 14/1/2004)**
- ✓ **Accettazione eredità con beneficio d'inventario (circ Min. Giust. DAG uff. I n.1/8307/44(u)03/NU del 13.6.2003)**
- ✓ **Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento della prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa.**
- ✓ *In base alla Circolare n° 5 del 31.7.2002 deve ritenersi che l'esenzione riguardi tutti i procedimenti "comunque" relativi alla prole intesa come persone minori di età, indipendentemente dal diverso giudice competente. Sono compresi, pertanto, anche i procedimenti di competenza del giudice tutelare*
- ✓ **Interessi e/o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali** vi è esenzione da ogni spesa,tassa o diritto di qualsiasi natura ex art. 10 legge 11 agosto 1973 (circolare dag.02/04/2010.0049204.U)

Vibo Valentia 23 gennaio 2012

Il Dirigente
(dottor Caglioti Gaetano Walter)